

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE E PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

TITOLO I CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 1 SERVIZI FORNITI

1. Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto ed i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono riconosciute a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per provvedere di acqua potabile le loro proprietà o abitazioni, purché sussistano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna;
2. Sarà cura del richiedente della concessione avere il consenso incondizionato dei proprietari delle aree o degli stabili eventualmente da attraversare con le tubazioni di presa senza alcuna responsabilità a carico del Comune;
3. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, non garantissero una regolare fornitura d'acqua potabile.

ARTICOLO 3 RICHIESTA E CONTRATTO

1. L'autorizzazione all'allaccio viene riconosciuta dal Funzionario responsabile entro 30 giorni, salvo eventuali complicanze, dall'apposita richiesta presentata dall'interessato, i lavori dovranno essere svolti in conformità con le prescrizioni tecniche rilevate dal regolamento e dall'addetto comunale ;
2. Non è assolutamente possibile svolgere lavori sull'acquedotto o fognatura comunale in mancanza di apposita autorizzazione;
3. Si dà luogo successivamente alla stipula di apposito contratto di somministrazione, per ogni domicilio legale, su apposito modulo stampato, fornito dal Comune.
4. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente (30 gg) ogni variazione intervenuta al contratto, in caso la variazione influisca sulla determinazione della fattura e non venga segnalata all'amministrazione comunale verrà applicata la sanzione pari a € 50,00.

ARTICOLO 4 SPESE DI CONTRATTO E TASSE

1. Le spese di contratto, la sua eventuale registrazione, sono a carico del concessionario (vale a dire il soggetto che usufruisce della somministrazione dell'acqua) e devono essere da questi anticipate all'atto della stipulazione, al pari di qualsiasi altra spesa di bolli, diritti di segreteria od altri atti derivanti dalla concessione.
2. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura, sarà a carico esclusivo del concessionario e dovrà essere pagata a richiesta.
3. Il contratto, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, le clausole fra le parti, deve inoltre riportare il numero della matricola e la lettura, che dovranno, comunque, sempre essere comunicati in caso di sostituzione del contatore.

ARTICOLO 5 DECORRENZA DEI CONTRATTI

1. Tutti gli obblighi relativi alla concessione di acqua potabile hanno effetto per le parti dal momento della firma del contratto, che avviene mediante scrittura privata come da modello predisposto dal Comune e comunque all'atto della consegna del contatore.

ARTICOLO 6 SCADENZE

1. Agli effetti della regolarità delle scadenze annuali delle letture dei consumi dell'acqua potabile, le scritture di concessione decorrono dalla data di consegna del contatore.
2. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura sia posteriore all'installazione del contatore, il canone di allontanamento acque reflue e di depurazione vengono determinati in base alla lettura effettuata all'atto dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

ARTICOLO 7 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è fatta per un triennio, rinnovabile tacitamente per eguali periodi, salvo disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata o resa direttamente presso la Segreteria comunale, tre mesi prima della scadenza del contratto dal Concessionario;
2. E' sempre possibile la risoluzione anticipata del contratto, alle condizioni dettate dall'art. 10 (risoluzione del contratto) del presente regolamento.

ARTICOLO 8 DOMICILIO LEGALE

1. Agli effetti del contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale nel luogo in cui è fatta la fornitura dell'acqua. Nel caso in cui l'utente indicasse un recapito diverso per sua comodità ciò non diminuisce l'efficacia in caso di contestazione del domicilio legale di cui sopra.

ARTICOLO 9 QUOTA FISSA

1. A fronte della stipulazione di contratto di concessione per la fornitura di acqua potabile è introdotta, a carico di ogni unità di utenza finale, una quota fissa, a copertura delle spese di lettura contatore, fatturazione, da determinarsi con apposito provvedimento, sulla base della metodologia applicata dal provvedimento C.I.PE e nella misura stabilita dal provvedimento C.I.PE stesso, relativamente ai consumi per unità finale di utenza, indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si dà luogo a risoluzione anticipata del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo alla richiesta di cui al precedente articolo 7 (durata delle concessioni), nei seguenti casi:
 - a) demolizione o incendio del fabbricato servito;
 - b) cessazione completa dell'esercizio o industria;
 - c) quanto si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato;
 - d) nel caso di trasloco dell'unico utente inquilino, se titolare di contratto di concessione. In tal caso il proprietario deve provvedere alla stipula di altro contratto o alla richiesta di sospensione dell'erogazione con conseguente interruzione della stessa da parte del Comune
2. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di motivazione e senza oneri, obblighi, risarcimenti danni od altro verso il Concessionario, nei seguenti casi:
 - a) se il Concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;
 - b) nei casi previsti dagli articoli 30 (cause di sospensione del servizio) e 32 (omissioni o ritardo nei pagamenti) del presente Regolamento;
 - c) morte del Concessionario;
 - d) cambiamento della ditta concessionaria;
 - e) qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o per altri motivi.

ARTICOLO 11 VOLTURA

1. Il Comune può accordare al Concessionario, dietro domanda scritta, nel caso di intestazioni ad attività commerciali e/o industriali di volturare il contratto ad altra persona alla quale viene concessa la disponibilità dell'unità immobiliare. In tal caso, il Concessionario otterrà di liberarsi dai propri impegni, solo quando il successore stipuli un regolare contratto di fornitura che valga di continuazione o quando il Comune abbia, riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce il precedente.
2. Il nuovo intestatario, subentra al precedente Concessionario anche nell'obbligo del pagamento della fornitura d'acqua già effettuata durante l'anno solare nel quale è stata eseguita la voltura.
3. Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere prontamente comunicati all'ufficio tributi del Comune.

ARTICOLO 12 TRAPASSI

1. Il Concessionario che addivene alla vendita dello stabile, esercizio, industria od alloggio ecc. servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso all'Ufficio tributi del Comune, pur rimanendo investito dagli impegni assunti fino a quando non abbia ottenuto la voltura di cui all'art. 11 (voltura).
2. In caso di morte del Concessionario, gli eredi debbono avvertire il Comune ad accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.
3. Il Concessionario, non proprietario (Concessionario inquilino), in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire il Comune, allo scopo di ottenere la voltura o la risoluzione del contratto. Le concessioni fatte ai proprietari degli stabili, per atto registrato, si intendono obbligatorie anche nei confronti dei successori.

ARTICOLO 13 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione.
2. L'Amministrazione del Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si ritengono opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione di acqua potabile.

CAPO II - IMPIANTI

ARTICOLO 14 TUBAZIONE DI PRESA

1. L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa, la quale, con i relativi accessori idonei a sezionare la tubazione, termina all'estremità dell'attacco, attraverso il quale l'acqua è consegnata all'utente (concessionario).
2. Qualora l'allacciamento alla tubatura principale comporti rilevanti costi o difficoltà tecniche, o sopravvengano convenzioni in merito fra i privati, o lo ritenga necessario, l'amministrazione può far derivare una tubazione di presa da altra tubazione di presa esistente anziché dalla condotta principale, in questo caso il Comune diventa responsabile per il tratto di tubazione dalla condotta principale alla nuova condotta di presa.
3. Nel caso di convenzioni fra i privati è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione.
4. La tubazione di presa è di proprietà del concessionario che ne è responsabile.
5. Il Comune ha, in ogni tempo, il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente concessionario deve averne cura.
6. Il concessionario dà gratuitamente il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi ed immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile, per il servizio sia pubblico che privato, nonché il libero accesso per le opere di manutenzione.
7. Per il tratto di tubazione ed opere accessorie, dalla tubazione principale dell'acquedotto comunale all'inizio della condotta di presa dei concessionari o concessionario, la manutenzione è a carico di questi ultimi.
8. E' vietato al concessionario di intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 15 OPERE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. La fornitura, posa, costruzione e manutenzione ed eventuali spostamenti della tubazione di presa, sono fatte esclusivamente a spese del concessionario, secondo le norme tecniche o di convenienza dettate dal Comune.
2. Le opere per i lavori delle tubazioni di presa sul suolo pubblico dovranno essere le seguenti:
 - Il materiale di risulta dello scavo dovrà essere allontanato e sostituito con misto cementizio dosato con 80 kg/mc di cemento Portland R 325 livellato ad una quota inferiore a cm 11 rispetto al piano variabile;
 - Le condutture dovranno essere identificabili con apposita georete (colore Blu per acquedotto, colore bianco per la fognatura);
 - Ripristino della pavimentazione esistente nella sua forma e materiali originari (tappetone, autobloccanti, ecc.) nel termine di dieci giorni dall'esecuzione dei lavori (in tale periodo si deve comunque garantire la circolazione in sicurezza);
3. Vanno effettuate a cura e spese del concessionario esclusivamente le opere edili inerenti la tubazione di presa e le derivazioni (scavi, pozzetti, opere in muratura, ecc.), secondo le indicazioni stabilite dal Responsabile dell'acquedotto e sotto la responsabilità dello stesso.
4. Le opere di presa non possono essere effettuate nel periodo invernale (dal 31/12 al 28/02), in caso di premature o tardive nevicate e gelate o in caso di ordinanze particolari. Il presente comma può essere non applicato in caso di particolari urgenze autorizzate dal responsabile fontaniere del Comune.

ARTICOLO 16 CONDOTTE PRINCIPALI

1. Sono a carico del Comune le opere di costruzione o manutenzione delle condotte principali.

ARTICOLO 17 SPESE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle opere di presa e per la posa dei contatori (forniti dal Comune) sono a totale carico del concessionario.
2. La costruzione e la manutenzione delle opere idrauliche di presa è fatta sotto il controllo diretto del Comune secondo le norme di cui agli articoli precedenti.
3. Il Comune ha sempre il diritto di eseguire, a sue spese, qualsiasi lavoro alla tubazione di presa con la possibilità di richiedere il rimborso degli oneri sostenuti nei confronti dei concessionari che fruiscono della condotta;
4. Qualora si addivenga all'allacciamento di una tubazione di presa ad altra tubazione di presa esistente, conformemente al precedente articolo 14 (tubazioni di presa), il nuovo concessionario, divenendo proprietario della tubazione di presa esistente, è tenuto a provvedere alle opere edili di propria pertinenza.

ARTICOLO 18 NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO

1. Di norma l'impianto di allacciamento all'acquedotto dovrà prevedere l'installazione, secondo lo schema allegato al presente regolamento, di:
 - a) Nel pozzetto di derivazione

- saracinesca di intercettazione (sulla rete comunale);
- saracinesca di manovra
- Contatore in posizione protetta, per evitare il gelo e di facile lettura.
- riduttore di pressione;

2. E' vietato installare diramazioni o stacchi sulla tubazione di derivazione prima del misuratore di consumo; in caso di rilevazione dell'abuso sarà riscontrata una sanzione pari ad € 500,00 senza pregiudizio delle conseguenze di legge.

3. Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile di tutti gli eventuali danni, anche arrecati a terzi derivanti dal mancato rispetto di quanto specificato nel comma precedente.

ARTICOLO 19 MANOVRE

1. La manovra dei rubinetti, saracinesche od altro dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile, spetta unicamente al Comune, al quale il concessionario può rivolgersi in caso di necessità e con congruo preavviso nel caso di lavori programmati.

2. E' fatto divieto assoluto al concessionario di manomettere od anche manovrare, gli apparecchi e le tubazioni del Comune;

3. Delle manomissioni, il concessionario è sempre responsabile ed eventuali danni verranno a Lui addebitati.

4. Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente i guasti e anomalie che si verificassero.

ARTICOLO 20 DIRAMAZIONI INTERNE

1. Le diramazioni interne, a partire dal contatore, sono a carico del concessionario, che ne dispone a suo giudizio, in modo però da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune.

2. E' obbligo del concessionario di evitare perdite d'acqua anche se possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto al concessionario di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua commista a sostanze estranee o di altra provenienza, apparecchi a cacciata per latrine o provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale, senza i dovuti accorgimenti tecnici, al fine di garantire che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto comunale.

3. Le dovute condizioni possono essere accertate dal Comune nel suo interesse e potranno essere controllate nel caso di modificazioni agli impianti ed alle diramazioni interne.

4. Riguardo a tali diramazioni, il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.

5. Nelle diramazioni per le opere antincendio si osservano le prescrizioni del Titolo II, Capo II del presente Regolamento.

ART. 21 CONDUZIONE IMPIANTO

Il concessionario deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione, da guasti e dal gelo il contatore, la condotta di presa e gli apparecchi relativi.

Sono a carico del concessionario le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata persa.

Il concessionario deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazioni di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersione di acqua: il Comune non

assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione del concessionario su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; il concessionario pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

ARTICOLO 22 ISPEZIONI

1. Allo scopo di vigilare sull'osservanza di tutte le prescrizioni delle scritture di concessione e del presente regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, il Comune avrà sempre diritto di procedere, a mezzo dei suoi preposti a ciò espressamente autorizzati, all'esecuzione di ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od usata (verificare necessità preavviso da fornire al conduttore dell'immobile – vedi art. 30).

CAPO III - CONCESSIONI

ARTICOLO 23 USO DELL'ACQUA

1. Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta di danni o di altra conseguenza di legge.
2. E' vietato al concessionario di fare commercio dell'acqua.
3. E' vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti, in particolar modo nei casi di irrigazione di orti, campi e prati.
4. Spetta al concessionario l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.
5. Per ogni immobile occorre una distinta scrittura di concessione, che dovrà essere stipulata altresì quando, per uno stesso stabile, si richiedano diversi modi di erogazione, oppure per concessioni di usi diversi.
6. Può essere richiesto per ogni unità immobiliare di uno stesso stabile o per concessioni di uso diverso uno specifico contatore;

ARTICOLO 24 EVENTUALI INTERRUZIONI E DANNI

1. Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.
2. In particolare, sono a carico del concessionario i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalle tubazioni di presa. Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne, sono sempre a carico del concessionario.
3. In caso di interruzione parziale e totale dell'erogazione dell'acqua potabile, se essa duri oltre otto giorni dalla denuncia scritta fatta al Comune (ne fa fede la data del protocollo comunale), il Comune accorderà una proporzionale riduzione del canone dovuto.

ARTICOLO 25

VINCOLO

1. Il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione a ricorrere esclusivamente alle concessioni di acqua di questo acquedotto comunale, sia per gli usi attuali che per quelli a venire che gli potessero occorrere, sempre che il Comune non si rifiuti di fornirgliela alle condizioni del Regolamento e tariffa approvati dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 26 TIPI DI CONCESSIONE

1. La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi, tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro.
2. Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua da parte del concessionario.

ARTICOLO 27 SISTEMA DI EROGAZIONE

1. Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.
2. In casi speciali può essere adottato un metodo forfetario considerando un consumo (acqua, scarico e depurazione) per ogni unità immobiliare di 70 mc.
3. Le erogazioni per estinzione incendi sono a bocca libera.

ARTICOLO 28 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. E' competenza esclusiva del Comune di scegliere il luogo più adatto, per l'installazione del contatore, sempre, però, in luogo protetto dagli agenti atmosferici (gelo,...) e che ne permetta una agevole lettura.
2. Il contatore è fornito a nolo esclusivamente dall'amministrazione comunale al concessionario che è responsabile della conservazione di esso.
3. In caso di installazione di contatori non di proprietà del comune (comunque influenti alla determinazione delle tariffe) l'utente avrà l'obbligo di comunicare la matricola del nuovo contatore entro 5 gg dalla data di installazione e sarà comunque obbligato al pagamento del nolo (in caso di mancata comunicazione saranno applicate le sanzioni all'art. 18 (per le diramazioni prima del contatore € 500,00) senza pregiudizio delle conseguenze di Legge.;
4. Qualora la sistemazione del contatore risulti inadeguata, il Comune ha la facoltà di richiedere lo spostamento a spese del concessionario.

ARTICOLO 29 VERIFICHE

1. Il concessionario può chiedere in ogni tempo, mantenendosi in regola con i pagamenti, la verifica del contatore.
2. L'Amministrazione comunale, può, a sua volta, far verificare dai suoi agenti il contatore, previo avviso da comunicarsi almeno 10 giorni prima della verifica.
3. Nel caso il contatore risulti manomesso o montato non idoneamente (in senso inverso), anche se in buona fede, comporta una penalità di € 50,00 senza pregiudizio delle conseguenze di legge.

ARTICOLO 30 LETTURE

1. Ogni anno e, comunque periodicamente, entro la redazione del ruolo annuale dei proventi del servizio idrico integrato, l'Amministrazione comunale, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata.
2. La rilevazione delle letture può essere effettuata o attraverso gli incaricati del comune o attraverso la segnalazione da parte degli utenti tramite autolettura.
3. Nel caso di autolettura saranno effettuati controlli a campione per appurare la veridicità delle informazioni rilevate, le letture che saranno presentate dopo il termine ultimo di presentazione indicato sulla lettera di richiesta lettura non verranno considerate e i consumi saranno fatturati l'anno successivo;
4. Qualora, in occasione delle verifiche ordinarie effettuate dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevare i dati di consumo dell'acqua, verrà inviata tramite raccomandata all'utente apposita cartolina con il consumo dell'anno precedente che dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni richieste, entro i termini stabiliti nella stessa all'ufficio comunale dei tributi pena sanzione amministrativa commisurata in 20,00 € per ogni lettura non rilevata.
5. Qualora non fosse possibile effettuare la lettura per più anni, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio alla sospensione del servizio.
6. Nel caso di impossibilitata lettura verrà addebitato al concessionario un importo pari al minimo contrattuale.
7. Il consumo effettivo viene addebitato cumulativamente a quello dell'anno successivo senza detrazione del minimo contrattuale già pagato l'anno di mancata lettura.
8. Ogni reclamo va indirizzato all'Ufficio Tributi che lo trasmetterà agli organi competenti.

ARTICOLO 31 CONTATORE FERMO

1. Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'operaio fontaniere, fiduciario del Comune, il consumo di acqua verrà calcolato se possibile in misura pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni o dalla quantità derivante dall'ultima annualità o eventualmente dal consumo forfetario stabilito dall'art. 28 del presente regolamento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

ARTICOLO 32 CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti di cui agli articoli 12 (trapassi), 14 (tubazioni di presa), 19 (manovre), 20 (diramazioni interne), 22 (ispezioni), 24 (uso dell'acqua) e 35 (omissioni o ritardi nei pagamenti) del presente regolamento o qualsiasi altra grave infrazione allo stesso da parte del concessionario o di chiunque ne usi per conto del concessionario, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua dà diritto al Comune:
 - di sospendere il servizio, fino a quando non venga ripristinato lo stato normale del rapporto di fornitura e fino a quando, anche previa diffida, il concessionario non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere;
 - di risolvere il contratto, per il quale atto è sufficiente un semplice avviso spedito per posta raccomandata o notificato a mani.

2. Nel caso che il Comune non risolva il contratto, il concessionario rimane tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità.
3. Il servizio può inoltre essere sospeso quando la mancata denuncia o pagamento dei consumi si protragga per oltre un anno o nei casi previsti dagli artt. 23 (contributo fisso di allacciamento), 35 (omissioni o ritardi nei pagamenti), 37 (immobili con più appartamenti) del presente regolamento.
4. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico del concessionario e, dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico, dovranno coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.
5. Dovrà inoltre nuovamente essere corrisposto il contributo di allacciamento previsto dall'art. 23 (contributo fisso di allacciamento) del presente regolamento.
6. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 33

MODALITA' DEI PAGAMENTI, DELLE RETTIFICHE E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento dell'acqua, secondo tariffa e dei diritti e canoni sulle acque di allontanamento vengono eseguiti nel termine e con le modalità previste dalla fatturazione comunale.
2. Il pagamento del canone acqua e la Legge Merli nonché il nolo contatore vengono sospesi in caso di piombatura del contatore.
3. Il Concessionario può presentare rimostranza entro 60 giorni dalla spedizione o notificazione della fattura in caso contrario si intende la stessa accettata.
4. Le eventuali rettifiche delle bollette sono effettuate a cura dell'ufficio tributi e comunicate all'utente entro 90 giorni dalla rilevazione.
5. Gli eventuali rimborsi avvengono con mandati di pagamento entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di accoglimento.
6. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 34

OMMISSIONE O RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Nel caso di parziale, ritardato o omesso pagamento del consumo di acqua, il Concessionario sarà considerato moroso e dovrà corrispondere gli interessi di mora previsti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, verrà inoltre applicata la sanzione pari al 30% del canone non pagato.
2. E' facoltà del Comune, trascorso un anno dal mancato o parziale pagamento del canone, previa diffida da effettuarsi con ordinanza del Sindaco almeno 10 giorni prima, sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. L'erogazione viene ripristinata soltanto ad avvenuto pagamento del canone e delle relative sanzioni ed interessi di mora per omesso pagamento.
4. Le spese per i lavori e le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono a carico del Concessionario dietro certificazione dell'ufficio Tecnico e devono coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura, applicando i prezzi in corso previsti dal capitolato d'appalto per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
5. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, sospesa per colpa del Concessionario, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso dell'allacciamento) del presente regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

ARTICOLO 35

TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono determinate annualmente secondo le normative di Legge in vigore protempore.

ARTICOLO 36

IMMOBILI CON PIU' APPARTAMENTI

1. Qualora un immobile sia composto da più appartamenti e vi siano quindi più unità immobiliari collegate (pluriutenze) ad un unico contatore centrale, ove non sia possibile installare un contatore per ogni unità immobiliare, si procede alla tariffazione del fabbricato in riferimento ai consumi derivanti dalla lettura del contatore centrale e ad ogni appartamento vengono applicate le condizioni di pagamento previste per l'uso domestico.

2. Nel caso di un contatore centrale che serve più unità immobiliari, le modalità di suddivisione delle spese sono a discrezione del concessionario, non rilevando per il Comune le modalità di suddivisione delle stesse.

ART. 37

TARIFFE PER ATTIVITA' AGRICOLE

1. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario per mc del servizio è pari al 50% della tariffa determinata per le abitazioni civili nelle varie categorie di supero.
2. Per ottenere la riduzione il proprietario o il conduttore deve munirsi di apposito contatore per le utenze agricole (stalle, locali adibiti alla trasformazione del latte,...) in caso si abbia un contatore unico per l'immobile che contenga parti agricole e domestiche non verrà applicata alcuna riduzione.
3. Le riduzioni del presente articolo sono elargite anche alle cooperative e consorzi agricoli nonché agli agriturismo secondo le disposizioni del art. 2135 c.c.

CAPO II - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

ARTICOLO 38

RUBINETTI DI CONTROLLO

1. Nelle concessioni a ruota libera per estinzione incendio, la tubazione di presa (comunque collegata all'acquedotto comunale mediante saracinesca di intercettazione) termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione comunale nella proprietà del concessionario o da lui affidata ed è dato in custodia al concessionario, munito di sigillo, a garanzia della sua chiusura.

2. Il concessionario assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivanti da incendio, e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro 24 ore dall'evento.

3. E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere (anche dal gelo) il rubinetto di controllo.

ARTICOLO 39 USO DELL'ACQUA ANTINCENDI

1. L'acqua deve essere usata esclusivamente per i servizi di estinzione incendi.
2. L'erogazione dell'acqua ad uso antincendi è gratuita.
3. Le bocche o idranti antincendio sono normalmente del diametro UNI 45 e devono essere costruite secondo il tipo adottato dal Comune per i servizi antincendio.
4. Il concessionario non può modificare la disposizione né il numero delle bocche antincendio senza il parere preventivo dell'Amministrazione comunale e senza previa modificazione del contratto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 40 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

ARTICOLO 41 ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento composto da n. 42 articoli sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nelle materie di cui trattasi.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90 ha effetto a partire dal 01.01.2005.